



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VARI	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	FAVARA	ETTORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'ORSO	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]
depositato il [redacted]

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO [redacted] IVA-ALTRO 2013
contro:
[redacted]
[redacted]

proposto dal ricorrente:
[redacted]
[redacted]

difeso da:
[redacted]
[redacted]

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA, COMPIUTA
ALL'ORIGINALE, E' AUTENTICA
ROMA, 10-06-19
IL SEGRETARIO

SEZIONE

N° 30

REG.GENERALE

N° 2674/2018

UDIENZA DEL

30/01/2019 ore 11:00

N°

8205/30/19

PRONUNCIATA IL:

30-1-2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

7 GIU 2019

Il Segretario

Fatto e diritto

Con ricorso regolarmente notificato ad Agenzia delle entrate, [REDACTED], impugnava l'avviso di accertamento n. [REDACTED], scaturito da una verifica effettuata nel corso di un'indagine volta ad individuare soggetti economici coinvolti in frodi IVA per aver effettuato acquisti intracomunitari, aver rivenduto tale merce in Italia e non aver versato la relativa IVA a seguito della cessione.

Il [REDACTED] impugnava l'atto impositivo deducendo la violazione del principio di contraddittorio endo-procedimentale ed in materia IVA, la violazione degli artt. 3 c.1 e 7 c.1 della L.212/2000, l'illegittima presunzione di operazioni inesistenti, la violazione dei principi della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione in materia di detrazione IVA addebitata ad operazioni commerciali di cui venga contestata l'inesistenza soggettiva.

Si costituiva l'agenzia delle entrate e difendeva con varie argomentazioni la correttezza dell'avviso e la fondatezza delle contestazioni ivi contenute.

Il ricorso è risultato fondato nel merito.

E' ben vero che come evidenziato nella giurisprudenza dell'Unione, in presenza di operazioni di natura fraudolenta "a valle" o "a monte" di quella posta in essere dal soggetto che esercita il diritto alla detrazione dell'IVA corrisposta, tale diritto può essere negato dall'Amministrazione Finanziaria, nei casi in cui questi aveva o non poteva non avere conoscenza, in base a canoni di ordinaria diligenza, dell'intento fraudolento ascrivibile ad operazioni illecite od inficiate da frode all'IVA poste in essere da altri soggetti.

Tuttavia, nel caso in esame non può ritenersi esigibile dal Ferretti un grado di diligenza o preveggenza tale da poterne essere a conoscenza. Insufficienti devono ritenersi infatti gli elementi sintomatici della consapevolezza circa il meccanismo evasivo messo in atto dalle Società, ai danni dell'Eraio.

Nel caso, come il presente, di apparente regolarità contabile della fattura, dotata dei requisiti di legge, l'onere della prova grava sull'Ufficio, come del resto dallo stesso riconosciuto nelle sue controdeduzioni, nelle quali tuttavia si rappresenta l'esistenza di gravi e concordanti indizi di tale consapevolezza.

Al contrario, nel caso in esame non appare verosimile che il [REDACTED] fosse a conoscenza della qualità di Missing Trader della [REDACTED] e della [REDACTED]

... atteso che le società avevano una sede reale e che la merce veniva ritirata presso il locale di deposito indicato dalle società fornitrici presso il quale erano presenti persone addette apparentemente alla custodia e alla consegna della merce.

Inoltre, un ulteriore elemento logico a sostegno della buona fede del [redacted] è dato dalla documentata circostanza che la merce ritirata fosse venduta a prezzi uguali o superiori alla media degli altri fornitori, il che lascia pensare che il [redacted] potesse non sospettare minimamente della triangolazione.

Sintomatica, in senso favorevole al ricorrente, è poi anche la circostanza che lo stesso abbia fornito quasi esclusivamente i propri servizi e beni alla pubblica amministrazione, senza essere mai stato motivatamente escluso, come affermato e documentato nel presente giudizio.

Il ricorso va dunque accolto, essendo infondato il ragionamento presuntivo posto a base dell'avviso di accertamento.

Le spese di lite sono necessariamente regolate dal principio di soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate ~~al risarcimento~~ al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.000,00.

Roma 30 gennaio 2019

Il giudice estensore



Il Presidente

